



Varese, 16 settembre 2013

Circolare n. 4/2013

LA CONVERSIONE DEL “DECRETO DEL FARE” E DEL D.L. “BONUS CASA” ALTRE DISPOSIZIONI

E' stato convertito con modificazioni nella Legge 98 del 9 agosto 2013, in vigore dal 21 agosto 2013, il c.d. “Decreto del fare” (DL 69/2013 in vigore dal 21 giugno 2013); è stato altresì convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2013 n. 90 (in vigore dal 4 agosto 2013) il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 (cd. “Bonus casa”).

Inoltre, la Legge 22 agosto 2013 n. 99, in vigore dal 23 agosto 2013, ha convertito con modificazioni il D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (cd “Decreto Lavoro”).

Evidenziamo gli aspetti fiscali più rilevanti introdotti dalle citate disposizioni.

1. ALTRE DISPOSIZIONI

L'art. 31 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2011 (come già ricordato con precedenti circolari di Studio), il divieto di effettuare compensazioni mediante utilizzo di crediti per imposte e contributi di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 241/97 (sostanzialmente per Iva, Irpef, Ires, Irap e contributi Inps ed Inail) qualora, in presenza di detti crediti compensabili, il contribuente abbia dei debiti iscritti a ruolo per i medesimi tributi erariali diretti ed indiretti (e relativi accessori), superiori ad € 1.500 e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento.

Tali debiti possono derivare in sostanza da cartelle di pagamento emesse da Equitalia o, dal 1 ottobre 2011, anche da avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate e divenuti esecutivi.

Considerato che in caso di indebita compensazione sono previste sanzioni pari al 50% dei debiti iscritti, scaduti e non pagati, preghiamo i clienti di volerci tempestivamente segnalare la presenza di cartelle impagate o di avvisi di accertamento esecutivi.

2. LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “DEL FARE”

La legge di conversione conferma (in certi casi apportando modifiche) le principali novità introdotte dal DL ed illustrate nella circolare n. 3/2013 dello Studio, che vengono di seguito brevemente riassunte secondo la versione definitiva.

A) AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Fondo di garanzia per PMI (art. 1)

Sono previste semplificazioni ed agevolazioni per l'accesso al credito delle PMI.

Nuova legge Sabatini (art. 2)

Vengono previste agevolazioni per l'accesso al credito delle PMI (come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003); le agevolazioni prevedono facilitazioni per l'accesso a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo (anche tramite *leasing* finanziario). La legge di conversione ha esteso l'agevolazione anche ai beni strumentali di impresa ed agli investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali.

L'importo massimo del finanziamento agevolabile per ciascuna singola PMI ammonta ad € 2 milioni e verrà erogato dagli Istituti di credito aderenti ad apposita convenzione.

Credito di imposta per la cinematografia (art. 11)

Viene prorogato al 2014 il credito di imposta previsto dalla Legge 244/2007 per il settore cinematografico.

Spesometro (art. 50 bis)

La legge di conversione ha previsto che a partire dal 1 gennaio 2015 i soggetti titolari di partita Iva potranno comunicare giornalmente all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture emesse e ricevute; coloro che opteranno per tale comunicazione risulteranno esonerati dalla presentazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) delle comunicazioni periodiche *Black list* ed a presentare gli elenchi Intrastat; per l'attuazione di tale disposizione dovranno essere emanati appositi DM.

Modello 770 mensile (art. 51)

Con decorrenza 22 giugno 2013 cessa l'obbligo dell'invio telematico entro la fine del mese successivo a quello di riferimento del modello 770 da parte dei sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del regolamento di cui al DPR n.322/98.

Modello 730 (art. 51 bis)

I contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato, in assenza di sostituto di imposta, potranno comunque presentare il mod. 730 a decorrere dal 2014.

Semplificazioni modello Durc (art. 31)

La legge di conversione conferma le semplificazioni in materia di Documento Unico di regolarità Contributiva introdotte dal Decreto Legge, con alcune precisazioni.

Viene stabilito che il DURC ha una validità uniforme di **120 giorni dalla data del rilascio**, riferita al tempo e non anche allo scopo per il quale viene richiesto (tale disposizione si applica sino al 31 dicembre 2014). Eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza compromettere la regolarità del pagamento dell'appalto.

B) RISCOSSIONE

rateazione dei debiti tributari (art. 52)

Viene introdotta la possibilità di chiedere la rateazione fino a un numero massimo di 120 rate mensili per i debiti tributari riscossi mediante ruolo; è necessario che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, e che lo stesso risulti solvibile in base al piano di rateazione richiesto (nuovo comma 1 *quinquies* dell'art. 19 DPR 602/73).

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013, verranno stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

Il contribuente decade dalla rateazione concordata in caso di mancato pagamento di 8 rate nel corso della rateazione, anche non consecutive.

Novità in materia di pignoramenti (art. 52)

Vengono modificate le modalità per la vendita dei beni oggetto di pignoramento. Inoltre, viene prevista la pignorabilità nel limite di 1/5 dei beni di cui all'art. 515, comma 3 del c.p.c. (strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore) a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni del debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. Tale disposizione si applica anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nell'attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (art. 62 DPR 602/73). Sono previste novità anche in materia di vendita di beni pignorati e di pignoramento dei crediti verso terzi.

Espropriazione di immobili (art. 52)

Viene introdotto il divieto di espropriazione dell'unico immobile ad uso abitativo, posseduto dal debitore che vi risiede anagraficamente (con eccezione per le abitazioni di lusso come definite dal decreto 2 agosto 1969 e quelle ricomprese nelle categorie catastali A/8 e A/9). In tutti gli altri casi è ammesso l'esproprio a condizione che l'importo complessivo del credito per il quale si procede superi € 120.000. In tal caso,

l'espropriazione può avere inizio se è stata iscritta ipoteca di cui all'art. 77 del DPR 602/73 e sono decorsi almeno 6 mesi senza che il debito sia stato estinto. Viene precisato che l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia può comunque avvenire anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere all'esproprio, a condizione che l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore ad € 20.000.

Viene inoltre previsto che alcuni beni essenziali, da individuarsi mediante apposito D.M., non potranno essere espropriati.

Equitalia (art. 53)

Viene posticipato l'originario termine del 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, oltre il quale i Comuni non potranno più far riferimento ad Equitalia ai fini della riscossione dei tributi.

C) IMPOSTE E TASSE

Responsabilità solidale Iva appalti (art. 50)

Con decorrenza 22 giugno 2013 è stata soppressa la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (e la sanzionabilità per il committente in caso di omessa verifica della regolarità della documentazione) riferita all'Iva dovuta per le prestazioni riguardanti contratti di appalto; tale responsabilità è stata introdotta lo scorso anno dal D.L. N.83/2012, che aveva modificato l'art.35 del D.L. N.223/2006.

E' rimasta invece invariata e perciò in vigore la responsabilità solidale in relazione alle ritenute relative al personale impiegato negli appalti (e la sanzione in capo al committente in caso di mancata verifica della documentazione).

Allo stesso modo continua ad operare la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, modificata lo scorso anno dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) tra committente, appaltatore e subappaltatore per i trattamenti retributivi (TFR compreso) spettanti ai lavoratori, nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. **Tale disposizione, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 9 del DL 76/2013 all'art. 29 D.Lgs. 276/2003 si applica anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.**

Rimborso Agenzie di viaggio (art. 55)

Viene fornita una precisazione riguardante l'art. 74-ter, comma 3, del DPR 633/72, con la quale si conferma che non spetta alle agenzie di viaggio Extra-Ue il rimborso dell'Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Sono fatti salvi i rimborsi erogati al 22 giugno 2013.

Tobin tax (art. 56)

Il versamento della *Tobin Tax* (imposta sulle transazioni finanziarie) viene posticipato dal 16 luglio al 16 ottobre; inoltre, l'entrata in vigore dell'imposta sui derivati decorre dal 1 settembre 2013.

Robin Tax (art. 5)

L'addizionale del 6,5% dell'Ires (c.d. *Robin tax*, applicabile ai soggetti operanti nel settore energetico), si applica alle società con un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro (prima erano 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (prima era 1 milione); la modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

Esercenti impianti distribuzione carburanti (art. 4 comma 7 bis)

In fase di conversione in legge del D.L. è stata modificata la modalità di determinazione della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, che ora va calcolata facendo riferimento al volume di affari e non più ai ricavi. Pertanto, il reddito imponibile del gestore dell'impianto viene ridotto di un importo pari alle seguenti percentuali applicate al volume di affari:

1,1% sino ad € 1.032.000;

0,6 % oltre € 1.032.000 e fino ad € 2.064.000;

0,4% oltre € 2.064.000

Tassazione delle Imbarcazioni (artt. 22-23)

La legge di conversione modifica l'ambito di applicazione del regime forfetario di tassazione per il noleggio delle imbarcazioni in maniera occasionale (aliquota forfetaria del 20%), individuando in 42 giorni (il DL aveva

previsto 40 giorni) il limite massimo temporale affinché il noleggio possa definirsi occasionale; inoltre viene confermata l'eliminazione del limite quantitativo che era previsto in € 30.000, mentre l'ambito soggettivo di applicazione viene allargato non solo alle persone fisiche titolari ma anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione.

La tassa sulle imbarcazioni introdotta dall'art.16 del D.L. 201/2011, non risulta più dovuta per le imbarcazioni di lunghezza fino a 14 metri. Inoltre, viene diminuito il prelievo per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14,01 e 17 metri, (l'imposta diventa di € 870) e per le imbarcazioni di lunghezza compresa fra 17,01 e 20 metri, che scontano ora una tassa di € 1.300.

Infine, viene previsto che le autorità portuali possano stabilire variazioni in aumento, fino al massimo del doppio, o diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale.

D) PROCEDURE CONCORDSUALI E CIVILI

Concordato preventivo (art. 82)

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del c.d. concordato preventivo con riserva, a tutela dei creditori delle società che presentano la domanda.

Viene introdotto all'art.161, comma 6 della L.F. l'obbligo di allegazione, nel ricorso contenente la domanda di concordato, non solo dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma anche dell'elenco nominativo dei creditori con specifica indicazione dei crediti a ciascuno spettanti. In sostanza vengono richieste le stesse informazioni previste per il concordato definitivo.

Resta comunque ferma la possibilità di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

Mediazione civile e commerciale (art. 84)

Viene rilanciato l'istituto della mediazione civile e commerciale, introdotto con il D.Lgs. n.28/2010 che diviene condizione di procedibilità per la domanda giudiziale. Rientrano nella disciplina le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie aventi a oggetto i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e quelle per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'art.696 c.p.c..

3. LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. "BONUS CASA"

La conversione in legge del DL 63/2013 ha confermato il prolungamento delle agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio ed introdotto novità; in particolare è prevista:

- la proroga fino al 31/12/2013 della detrazione Irpef "potenziata" al 50% (al posto di quella a regime del 36% prevista dall'art. 16 bis Tuir) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo di spesa di € 96.000;
- l'incremento della percentuale di detrazione al 65% per le spese di ristrutturazione edilizia riguardanti edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2); l'importo massimo agevolabile è di € 96.000 per unità immobiliare e riguarda i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 31 dicembre 2013;
- una nuova fattispecie di detrazione, pari al 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, qualora la spesa sia connessa ad un intervento di recupero edilizio, fino ad un importo massimo di € 10.000,00; tale agevolazione è stata estesa (dal 4 agosto 2013) all'acquisto di frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie a condizione che siano energeticamente efficienti ed utilizzati per arredare l'immobile ristrutturato;
- la proroga sino al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef/Ires per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, con incremento della percentuale di detrazione al 65% (al posto della "vecchia" percentuale del 55%); tale detrazione si applica anche alle spese sostenute dal

6 giugno 2013 sino al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

Inoltre, la legge di conversione del DL 63/2013 reintroduce l'obbligo di predisporre, a pena di nullità, l'attestato di prestazione energetica (Ape) per le compravendite, le locazioni ed i trasferimenti, anche a titolo gratuito, di immobili.

La disposizione nazionale (L. 90/2013) relativa alla predisposizione dell'Ape va coordinata con le disposizioni emanate da ciascuna regione; qualora tali disposizioni siano state adottate nel rispetto delle più recenti direttive comunitarie, il "vecchio" Ace (Attestato di certificazione energetica), che sarebbe sostituito dal più recente Ape, mantiene ancora validità (vista la complessità della normativa è necessario verificare con un tecnico abilitato al rilascio dell'Ape e/o dell'Ace la correttezza e validità del certificato energetico dell'immobile).

4. IL D.L. "LAVORO" (D.L. 76/2013)

Con il D.L. 76/2013 sono state introdotte novità in materia di lavoro dipendente (fra le altre: incentivi alle assunzioni, contratti a termine, lavoro intermittente), di associazione in partecipazione e di lavoro accessorio; la legge di conversione (L. 99/2013) ha introdotto alcune modifiche in materia societaria, ed in particolare per le Start up e per le Srl.

a) novità per le "start up" (art. 9 comma 16)

Per le *start up* innovative, previste dal D.L. 179/2012 (si veda la circolare di Studio n. 6/2012 del 5 novembre 2012), le principali novità riguardano:

- la rimozione del vincolo che i soci siano persone fisiche e che detengano per almeno 24 mesi la maggioranza del capitale sociale;
- la percentuale di spese destinate alla ricerca e sviluppo, che scende dal 20 al 15% del maggiore fra valore e costo della produzione;
- la rimodulazione della qualifica della forza lavoro;
- l'ampliamento della gamma riguardante lo svolgimento dell'attività innovativa;
- l'abolizione del termine di 60 giorni (per le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012) per il deposito al registro delle imprese della dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione di *start up* innovativa.

b) novità per le Srl (art. 9 commi 13,14 e 15)

Per le Srl la legge di conversione ha previsto:

- 1) l'abolizione delle Srlcr, cioè delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, istituite dal D.L. 83/2012;
- 2) la modifica della Srls (società a responsabilità limitata semplificata) prevista dal D.L. 1/2012 (che aveva aggiunto l'art. 2463 bis al c.c.); le modifiche prevedono:
 - l'eliminazione del limite per i soci (persone fisiche) dei 35 anni di età (possono perciò partecipare alla Srls soci persone fisiche di qualsiasi età), con conseguente eliminazione del divieto di cessione delle quote a persone con 35 o più anni;
 - l'introduzione della possibilità che siano amministratori della Srls anche non soci.

Viene inoltre confermato che l'atto costitutivo della Srls deve essere predisposto mediante atto pubblico secondo il modello standard tipizzato, con clausole inderogabili.

- 3) Per la Srl "tradizionale" le novità introdotte prevedono che:

-
- il capitale sociale possa essere anche inferiore ad € 10.000 (ma superiore ad € 1); in tal caso i conferimenti devono avvenire obbligatoriamente in denaro e devono essere effettuati per intero al momento della costituzione; in tale circostanza 1/5 degli utili annui va accantonato a riserva finchè il patrimonio netto non raggiunga € 10.000;
 - nel caso di capitale sociale pari o superiore ad € 10.000, il versamento dei centesimi (attualmente il 25% ai sensi di legge) va effettuato direttamente nelle mani dell'amministratore, e non più in banca.

Il D.L. "lavoro" ha fra l'altro previsto:

- l'incremento al 100%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef); per l'anno 2013 tale incremento produce effetti solo sulla seconda (o unica) rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni suindicate (art. 11, commi 18 e 19);
- l'incremento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (Ires) dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda (o unica rata) di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto (art. 11, comma 20);
- lo spostamento dal 1 luglio 2013 al 1 ottobre 2013 (salvo ulteriori eventuali rinvii) dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% (art. 11 comma 1);
- l'incremento dal 100 al 110%, per il periodo di imposta in corso al 31/12/2013 e per il successivo, del versamento di acconto delle ritenute che aziende ed istituti di credito sono tenuti a versare a titolo di acconto ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.L. 46/1976 (art. 11 comma 21).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.